

STATUTO

* * *

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi del Titolo I Capo III del Codice Civile, l'associazione culturale senza fini di lucro “Spazio Aperto” (di seguito anche l’ “Associazione”).
2. Il funzionamento dell'Associazione è regolato dal presente statuto, dai regolamenti interni eventualmente adottati ai sensi dello statuto nonché, in via sussidiaria, dalle disposizioni legislative vigenti laddove non derogate dallo statuto e dai regolamenti interni, nei limiti di quanto consentito dalle norme inderogabili di legge.

Art. 2 – Durata

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 – Sede

1. L'Associazione ha la propria sede nel Comune di Roma all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo.
2. La modifica dell'indirizzo, purché all'interno del Comune di Roma, è di competenza del solo Consiglio Direttivo.
3. L'istituzione di sedi secondarie e sezioni territoriali è disciplinata dalla Sezione VI.

Art. 4 – Logo e segni distintivi

1. Il logo dell'Associazione sarà quello approvato dal Consiglio Direttivo.
2. I domain names dell'Associazione sono www.spazioaperto.org e www.spazio-aperto.org.

SEZIONE II – FINALITÀ

Art. 5 – Finalità

1. L'Associazione è costituita allo scopo di promuovere iniziative in ambiti quali: istruzione, cultura, lavoro, economia, impresa, ricerca, innovazione, welfare, giustizia, sicurezza, ambiente, salute.
2. L'Associazione si propone – attraverso il confronto e l'analisi – il rilancio e la valorizzazione delle potenzialità e delle qualità del “Sistema Italia” ricercando soluzioni a problemi concreti.
3. Alla base dell'Associazione vi è la consapevolezza, da parte dei Soci Promotori, della necessità di un progressivo e radicale cambiamento di paradigma e approccio ai principali problemi dell'Italia.
4. L'Associazione promuove il dialogo e il confronto, in condizioni di apertura, ascolto e trasversalità, con tutti gli attori che operano sullo scenario sociale, culturale, imprenditoriale, lavorativo e politico.

5. L'Associazione non è un movimento o un partito politico, né è collegata ad alcun movimento o partito politico presente sulla scena nazionale ed internazionale.
6. Per conseguire la propria finalità, l'Associazione radica le proprie iniziative e i propri orizzonti d'azione nel perimetro di alcuni valori e obiettivi, tra cui:
 - il lavoro produttivo quale motore principale del progresso materiale ed etico dell'Italia;
 - la sovranità popolare nelle forme e nei limiti dettati dalla Costituzione;
 - il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo e la riaffermazione dei doveri dei cittadini nel quadro delle garanzie costituzionali;
 - le pari opportunità;
 - la laicità delle istituzioni nel rispetto della tradizione culturale dell'Italia;
 - la lotta alle mafie;
 - la valorizzazione culturale ed economica del paesaggio e del patrimonio artistico, storico e architettonico quali risorse dell'Italia;
 - la tutela del territorio anche attraverso il rilancio e la valorizzazione della tradizione agroalimentare italiana;
 - il sostegno all'impresa innovativa attraverso un rinnovato impulso alla ricerca scientifica, l'industria e le infrastrutture materiali e digitali;
 - la promozione di modelli sostenibili di integrazione del progresso tecnologico con la salvaguardia della dignità umana, dello sviluppo eco-compatibile e del lavoro come forma di integrazione sociale;
 - la garanzia e la tutela dei beni primari dei cittadini;
 - la promozione diffusa del merito;
 - la promozione di criteri di misurazione dell'efficienza operativa della Pubblica Amministrazione;
 - la tutela e il sostegno del volontariato come risorsa per l'avanzamento sociale;
 - il Sistema Sanitario Universalistico quale patrimonio dello stato sociale italiano;
 - l'Europa delle sinergie.
7. L'Associazione potrà svolgere anche attività economiche inerenti le attività costituenti lo scopo principale, purché rendano più efficiente ed economica la gestione delle attività principali, e purché non vengano snaturate le finalità dell'Associazione e purché non vi sia la eterodestinazione degli utili né la loro distribuzioni agli associati e che gli utili derivanti da dette attività siano investiti esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

SEZIONE III – ASSOCIAZIONE E ADESIONE

Art. 6 – Soci

1. I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. Soci Promotori;
 - b. Soci Ordinari;
 - c. Soci Sostenitori;
 - d. Soci Onorari.
2. Sono **Soci Promotori** coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione o che hanno aderito successivamente, entro novanta giorni dalla data di costituzione, versando la quota stabilita dai Soci Promotori in fase di costituzione.

3. Sono **Soci Ordinari** coloro che aderiscono all'Associazione, in un momento successivo alla costituzione, attraverso il pagamento della quota associativa annuale.
4. Sono **Soci Sostenitori** coloro che aderiscono all'Associazione, in un momento successivo alla costituzione, attraverso un contributo diretto di carattere economico (non necessariamente pecuniario), significativamente superiore alla quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo adotta uno specifico regolamento interno dell'Associazione (il "**Regolamento Soci Sostenitori**") per regolare natura ed entità del contributo minimo per diventare Socio Sostenitore.
5. Sono **Soci Onorari** coloro ai quali è conferita tale qualifica dal Consiglio Direttivo come riconoscimento di particolari meriti nei rispettivi campi di attività. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
Se non diversamente previsto dallo statuto o da successivi regolamenti interni, ogni riferimento ai Soci Ordinari, per quanto concerne (a titolo esemplificativo) diritti, doveri e maggioranze assembleari, è esteso anche ai Soci Onorari.
6. Possono aderire in qualità di Soci Ordinari o Soci Sostenitori, o possono esser nominati Soci Onorari, anche enti, persone giuridiche e altre associazioni che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano ad agire, in qualità di Soci, assicurando l'assenza di conflitti di interesse e agendo, in ogni caso, in modo tale da tenere separata la propria eventuale attività lucrativa dalle attività e dagli interessi di carattere ideale dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare un apposito regolamento interno che disciplini, anche con efficacia retroattiva, i limiti, o requisiti, i diritti e doveri dei Soci diversi dalle persone fisiche, in particolare per quanto riguarda le modalità per la rappresentanza all'interno dell'Associazione e degli Organi. La mancata osservanza di tale regolamento è causa di esclusione dei Soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 7 – Adesione

1. L'adesione all'Associazione è libera.
2. L'adesione all'Associazione comporta l'integrale accettazione delle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto, degli altri articoli dello statuto e dei regolamenti interni di volta in volta vigenti.
3. Per aderire all'Associazione occorre:
 - a. inoltrare la domanda di adesione all'Associazione, per il tramite delle sedi territoriali ove costituite, ovvero direttamente a mezzo mail, o con altra modalità successivamente individuata dal Consiglio Direttivo;
 - b. versare la quota associativa.

Art. 8 – Impedimenti e diniego dell'adesione

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, di rigettare la richiesta di adesione fornendo al richiedente adeguata motivazione. In caso di diniego dell'adesione, al richiedente sarà immediatamente rimborsata la quota associativa che fosse stata corrisposta all'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà, entro un mese dalla ricezione della domanda di adesione, di sospendere la procedura di adesione e chiedere al richiedente informazioni o

documentazione aggiuntiva al solo fine di valutare la sussistenza dei requisiti per l'adesione o la insussistenza di impedimenti. Fin quando il richiedente non provvede a fornire le informazioni o la documentazione richiesta, il termine di due mesi di cui al precedente comma 2 resta sospeso.

Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci

1. Ogni Socio ha il diritto di prender parte alla vita associativa e di concorrere, con il proprio voto, alle deliberazioni dell'Assemblea secondo le condizioni e i termini del presente statuto.
2. Ogni Socio ha il diritto di esprimere la propria opinione in relazione a tutte le tematiche che saranno oggetto di analisi da parte dell'Assemblea e/o nell'ambito di eventuali consultazioni tramite portali internet e/o social network.
3. Ogni Socio ha il diritto di presentare al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti in merito alla vita associativa, alle finalità e a possibili soluzioni concrete per conseguirle. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di approvare un apposito regolamento interno per disciplinare le modalità che i Soci dovranno osservare per avanzare proposte afferenti le finalità dell'Associazione. Detto regolamento interno disciplinerà anche le modalità con cui il Consiglio Direttivo dovrà condividere tali proposte con tutti i Soci affinché, eventualmente con l'ausilio di esperti e tecnici di settore, ogni Socio possa attivamente contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
4. Per i primi tre mesi successivi all'adesione (o nel diverso termine di cui all'art. 8, comma 3), il diritto di voto dei nuovi associati è sospeso.
5. Il Socio ha diritto di utilizzare il logo dell'Associazione solo in seguito a esplicita e dettagliata richiesta al Consiglio Direttivo, e per il tempo e gli usi ai quali il lo stesso avrà fornito il suo puntuale consenso.
6. Ciascun Socio ha il dovere di osservare, con correttezza e in buona fede:
 - a. il presente statuto e i regolamenti interni dell'Associazione;
 - b. le delibere adottate dall'Assemblea;
 - c. le decisioni del Consiglio Direttivo.
7. Ciascun Socio ha diritto di manifestare il proprio dissenso in relazione a delibere dell'Assemblea o decisioni del Consiglio Direttivo. Il dissenso del Socio non deve essere esercitato con contenuti, modi e forme che possano ledere la reputazione dell'Associazione o di eventuali soggetti esterni che abbiano collaborato con l'Associazione.
8. Ciascun Socio si impegna a diffondere, promuovere e supportare le iniziative dell'Associazione, sia a livello nazionale che in ambiti territoriali.
9. Ciascun Socio si obbliga a pagare tempestivamente la quota associativa annuale nella misura deliberata, di anno in anno, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in occasione dell'approvazione del bilancio. Solo i Soci Onorari sono esonerati dall'obbligo di corrispondere la quota associativa annuale.
10. Ciascuno Socio ha il dovere di informare tempestivamente il Consiglio Direttivo in caso di sopraggiunti impedimenti all'adesione e, in generale, qualora si verifichi un qualunque evento che possa ragionevolmente comportare un ostacolo alla conservazione della qualità di socio o alla serena prosecuzione della sua attività all'interno dell'Associazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a. recesso, che andrà comunicato per iscritto o via email al Presidente e al Vice Presidente;
 - b. mancato pagamento della quota associativa annuale protrattosi per oltre 6 mesi dalla scadenza. In tal caso, la perdita della qualità di socio avverrà di diritto allo scadere del termine di 6 mesi senza bisogno di ulteriori comunicazioni. Tuttavia, il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può concedere al Socio in mora una proroga per regolarizzare la propria adesione;
 - c. espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - d. perdita dei requisiti o ricorrenza di una causa di impedimento;
 - e. decesso.
2. I Soci che violino gli obblighi derivanti dall'adesione all'Associazione, che non osservino il presente statuto e i regolamenti, che non adempiano o rispettino le delibere adottate dall'Assemblea o le decisioni del Consiglio Direttivo, potranno essere sanzionabili ai sensi dei commi successivi.
3. Le sanzioni applicabili (anche cumulativamente), a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:
 - a. richiamo scritto;
 - b. sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti sociali;
 - c. rimozione dalle cariche e/o dagli incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione;
 - d. espulsione.
4. Ogni sanzione dovrà essere deliberata, motivata e comunicata dal Consiglio Direttivo al Socio interessato.
5. L'espulsione di un Socio sarà comunicata via email o, in assenza, tramite raccomandata a.r.
6. Ogni causa di perdita della qualità di Socio comporta l'immediata e automatica decadenza dalla carica eventualmente ricoperta dal Socio nel momento della cessazione del rapporto associativo.
7. I Soci che, a qualunque titolo abbiano perso la qualità di socio, non hanno diritto di richiedere il rimborso delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio, materiale e immateriale, dell'Associazione.
8. La cessazione dalla qualifica di Socio per decesso non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito dell'Associazione.
9. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettere c. e d. il Socio potrà fare ricorso al Comitato di Risoluzione ai sensi del successivo art. 19.

SEZIONE IV – ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 11 – Organi sociali

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. il Tesoriere;
 - f. il Comitato di Risoluzione.

Art. 12 – L'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Risoluzione e rappresenta l'universalità dei Soci; le deliberazioni da essa adottate vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la più efficiente partecipazione dei Soci. La convocazione dell'Assemblea contiene l'indicazione dei giorni di prima e seconda convocazione, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni precedenti la data prevista per la prima convocazione.
4. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta ne faccia richiesta almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci aventi diritto di voto o almeno 10 (dieci) Soci Promotori e/o Soci Sostenitori. Tale richiesta di convocazione deve indicare tutti gli argomenti da portare all'ordine del giorno e va indirizzata al Presidente e al Vice Presidente dell'Associazione che non possono in alcun modo rigettarla, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5. L'Assemblea va convocata senza indugio dal Presidente o, in caso di sua inerzia, dal Vice Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo può deliberare di posticipare la convocazione richiesta ai sensi del precedente comma 4 per:
 - a. sollecitare i Soci che hanno richiesto la convocazione di integrare l'ordine del giorno laddove esso non sia chiaro o completo. La mancata integrazione entro otto giorni dalla ricezione della richiesta del Consiglio Direttivo comporta l'automatica rinuncia alla convocazione dell'Assemblea;
 - b. conferire con i Soci richiedenti per valutare, di comune accordo, la possibilità di modificare o revocare la richiesta di convocazione. In tal caso, la procedura non potrà durare più di cinque giorni; se i Soci richiedenti non intendano accogliere le richieste del Consiglio, il Presidente o il Vice Presidente dovranno procedere immediatamente alla convocazione alla prima data utile nel rispetto del termine di cui al comma 3.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro Socio legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
7. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, se necessario nei casi di elezioni e cariche sociali, due scrutatori.
9. Di ogni Assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
10. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
11. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soli Soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano subito un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione.
12. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 4 Soci.

13. Nelle deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, i Soci che siano anche componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 – L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
2. Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare su:
 - a. gli indirizzi generali eventualmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
 - b. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Risoluzione rispettivamente attraverso votazioni distinte per categorie dei Soci;
 - c. qualunque altra materia o decisione che il Consiglio Direttivo decida di affidare all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 22 del Codice Civile, contro i componenti del Consiglio Direttivo che abbiano eseguito un atto gestorio e, in generale, per fatti da loro compiuti. In tali delibere, i componenti del Consiglio Direttivo contro i quali è proposta l'azione di responsabilità non hanno diritto di voto e la loro partecipazione non è considerata ai fini della valida costituzione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo dalla prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e la deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 – L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è competente per le seguenti materie e deliberazioni:
 - a. modifiche dello statuto;
 - b. scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera, in relazione al caso di cui al precedente comma lettere a., sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera, in relazione al caso di cui al comma 1 lettera b., sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci.
4. Per le modifiche statutarie, in aggiunta al voto favorevole di cui al comma precedente, è richiesto il voto favorevole anche del 50% +1 (cinquanta per cento più uno) dei Soci Promotori.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 11 (undici) componenti scelti tra gli associati, di cui:
 - a. 6 (sei) componenti, ivi incluso il Presidente, saranno eletti dai Soci Promotori;

- b. 1 (uno) componente sarà eletto dai Soci Sostenitori, se in numero uguale o superiore a 3 (tre). Nel caso in cui i Soci sostenitori siano in numero inferiore a tre o non eleggano il componente quest'ultimo sarà comunque eletto dai Soci Promotori;
 - c. 4 (quattro) componenti, ivi incluso il Vice Presidente, saranno eletti dai Soci Ordinari.
 2. In occasione dell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo, i Soci che intendano avanzare la propria candidatura devono comunicarlo al Consiglio Direttivo uscente almeno un mese prima della scadenza del mandato indicando anche se intendono concorrere per l'elezione dei componenti da eleggersi rispettivamente da parte dei Soci Promotori, dei Soci Sostenitori o dei Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo dovrà indicare i nominativi dei candidati nella convocazione dell'Assemblea chiamata per eleggere il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non pervengano sufficienti candidature, l'Assemblea potrà procedere all'elezione del Consiglio Direttivo valutando candidature avanzate il giorno stesso dell'Assemblea.
 3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare un regolamento interno che disciplini la nomina del successivo Consiglio Direttivo attraverso il voto di lista che assicuri:
 - a. la maggioranza dei componenti alla lista che abbia ricevuto più voti, e
 - b. la suddivisione tra eletti facenti parte delle diverse categorie di Soci come al comma 1.
 4. Saranno eletti, quali Presidente e Vice Presidente, i candidati che avranno riportato più voti, nell'ambito delle rispettive elezioni, a prescindere dal numero dei Soci votanti. In caso di elezione tramite voto di lista, la carica di Presidente spetterà al primo eletto della lista che abbia riportato più voti tra i Soci Promotori, la carica di Vice-Presidente spetterà al primo eletto della lista che abbia riportato più voti tra i Soci Ordinari.
 5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i componenti sono rieleggibili senza limite di mandati.
 6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 3 (tre) giorni prima di ogni riunione. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere adottate nel rispetto del metodo collegiale. Non è richiesta la convocazione se tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono presenti o se hanno inviato, prima della riunione, una mail al Presidente e al Vice Presidente con la quale si dichiarano al corrente dello svolgimento della riunione, informati delle materie da trattarsi e favorevoli allo svolgimento della riunione pur in loro assenza non avendo nulla in contrario. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare, nel rispetto del metodo collegiale, anche tramite mezzi di comunicazione che assicurino l'intervento e la riconoscibilità in tempo reale dei partecipanti e lo scambio di documenti.
 7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
 8. Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di due componenti.
 9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto da almeno due dei partecipanti.

Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.
 10. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
 11. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. attuare l'indirizzo organizzativo e associativo dell'Associazione al fine di perseguire le finalità dell'Associazione;
 - b. convocare l'Assemblea nei casi di convocazione obbligatoria o quando ne facciano richiesta i Soci ai sensi dell'art. 12 comma 4;

- c. convocare l'Assemblea per procedere alla nomina di eventuali componenti del Consiglio Direttivo decaduti o dimissionari con la precisazione che, in tal caso, la durata della nomina dei componenti eletti in sostituzione sarà pari a quella residua prevista per il Consiglio Direttivo in carica;
- d. coordinare le attività dell'Associazione sul territorio e tra le varie articolazioni territoriali;
- e. adottare i regolamenti interni previsti dal presente statuto o comunque ritenuti opportuni. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo lo richieda, il regolamento già approvato dal Consiglio Direttivo può essere sottoposto anche all'ulteriore approvazione, con efficacia vincolante, dell'Assemblea;
- f. assicurare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g. deliberare su tutte le questioni che non siano demandate per legge o per statuto ad altri organi;
- h. rappresentare l'Associazione, tramite il Presidente, di fronte a terzi e in giudizio;
- i. deliberare sull'attribuzione di eventuali deleghe a componenti del Consiglio Direttivo;
- j. tenere il registro degli associati in modo ordinato e aggiornato eventualmente delegando tale attività ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo;
- k. conferire la carica di Socio Onorario.

Art. 16 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato, all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo, dai Soci Promotori come previsto dall'art. 15 comma 4.
2. Il Vice Presidente è nominato, parimenti all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo, dai Soci Ordinari come previsto dall'art. 15 comma 5.
3. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ne controlla il funzionamento, assicurando l'esecuzione e il monitoraggio continuo delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e delle decisioni del Consiglio Direttivo; per lo svolgimento dei suoi compiti ha facoltà di conferire procure.
4. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione.
5. Il Vice Presidente svolge le funzioni previste dal Presidente in caso di suo impedimento o su sua delega scritta.

Art. 17 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti.
2. Il Tesoriere:
 - a. tiene la contabilità dell'Associazione e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo;
 - b. tiene la cassa sociale di cui è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo e ai Soci;
 - c. redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione che presenta al Consiglio Direttivo in tempo utile per la verifica, l'approvazione del progetto e la successiva presentazione all'Assemblea per l'approvazione finale;
 - d. ha facoltà, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote sociali e di tenere i rapporti con le banche e i fornitori e, in generale, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione che gli siano stati delegati dal Consiglio Direttivo;

- e. può proporre al Consiglio Direttivo l'adozione di un regolamento di contabilità che specifichi in dettaglio tempi e modalità per l'approvazione del bilancio annuale;
- f. può effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, presso tutte le sedi dell'Associazione senza obbligo di preavviso.

Art. 18 – Il Comitato di Risoluzione

1. Il Comitato di Risoluzione è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti.
2. Il Comitato di Risoluzione deve esser composto da due componenti eletti, tra cui il Presidente, dai Soci Promotori e i Soci Sostenitori e un componente eletto dai Soci Ordinari. I due componenti supplenti dovranno esser rispettivamente eletti uno dai Soci Promotori e i Soci Sostenitori e uno dai Soci Ordinari. In caso di impedimento di un componente, il componente supplente sarà quello eletto nella categoria di Soci a cui appartiene il componente che non può partecipare alla riunione del Comitato di Risoluzione.
3. Il Comitato di Risoluzione dura in carica tre anni ed è eletto per il triennio corrispondente a quello del Consiglio Direttivo in carica. I componenti del Comitato di Risoluzione sono rieleggibili senza limite di mandati. In fase di costituzione e prima nomina il Comitato di Risoluzione è costituito da 3 (tre) componenti tutti nominati dai soci Promotori e resterà in carica per la durata di 1 (un) anno.
4. I componenti del Comitato di Risoluzione devono aver compiuto almeno 40 (quaranta) anni, avere anzianità associativa di almeno 2 (due) anni (salvo i primi componenti), godere di particolare autorità e prestigio e, almeno due componenti effettivi su tre e un supplente su due devono avere un'adeguata formazione e competenza in materie giuridiche.
5. Il Presidente del Comitato di Risoluzione provvede a convocare le riunioni e a dirigerne i lavori.
6. Il Comitato di Risoluzione delibererà validamente con il voto favorevole di almeno due componenti.
7. Il Comitato di Risoluzione si pronuncia su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo:
 - a. sulla interpretazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - b. su qualunque argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo giudizio.
8. Al Comitato di Risoluzione spetta inoltre la decisione sui ricorsi dei Soci contro i procedimenti disciplinari, secondo le modalità stabilite al successivo art. 19.
9. Il Presidente del Comitato di Risoluzione provvede a conservare gli atti, la documentazione e i verbali di tutte le pratiche istruite e le riunioni svolte.

Art. 19 – Ricorso al Comitato di Risoluzione

1. Al Socio a cui sia stata comminata una sanzione deliberata dal Consiglio Direttivo spetta il diritto di fare ricorso al Comitato di Risoluzione.
2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del Comitato di Risoluzione che provvederà a indirizzarlo agli altri componenti. Il ricorso deve contenere una concisa ma esauriente spiegazione dei fatti e dei motivi che, secondo il Socio ricorrente, renderebbero illegittima la sanzione.

3. Il decorso del termine di 8 (otto) giorni in assenza di ricorso al Comitato di Risoluzione implica tacita accettazione della sanzione e delle motivazioni espresse dal Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato di Risoluzione, assunte ulteriori informazioni dai componenti del Consiglio Direttivo o da altri Soci, e acquisita eventuale documentazione, delibera con provvedimento scritto, nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione del ricorso.
5. Il Comitato di Risoluzione può, a seconda dei casi, annullare la sanzione, confermarla o modificarla in altra sanzione, anche eventualmente più grave di quella contro cui era stato proposto ricorso.
6. Il Socio che ha presentato ricorso, i componenti del Consiglio Direttivo, nonché i Soci che sono stati interrogati come testimoni, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sui fatti che hanno determinato il provvedimento disciplinare e la successiva decisione del Comitato di Risoluzione.

SEZIONE V – PATRIMONIO

Art. 20 – Anno sociale ed esercizio finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 – Patrimonio, entrate e quota associativa

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. contributi dei Soci;
 - b. elargizioni dei privati;
 - c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali effettuate comunque nei limiti statutari e a sostegno della finalità ideale e non lucrativa dell'Associazione;
 - f. donazioni e lasciti testamentari;
 - g. avanzi ed accantonamenti di qualunque specie derivanti dalla gestione ordinaria dell'associazione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dall'eventuale fondo di dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo;
 - b. dalle quote associative di iscrizione dei Soci Promotori, dalle quote associative dei Soci Sostenitori e da quelle annuali di tutti i Soci;
 - c. da eventuali contributi supplementari facoltativi dei Soci;
 - d. da eventuali elargizioni o contributi da parte dello Stato, Enti Pubblici, privati o persone fisiche o giuridiche e dagli avanzi netti di gestione;
 - e. dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - f. da donazioni o lasciti testamentari;
 - g. dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali ed eventualmente economiche nel rispetto della legislazione vigente.

3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'importo della quota associativa valida sia per i nuovi Soci che intendano aderire sia per i Soci per il rinnovo dell'associazione. In mancanza di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa si intende tacitamente confermata per l'anno finanziario successivo.
4. Salvo l'obbligo di pagamento della quota associativa, l'adesione all'Associazione non comporta per i Soci alcun obbligo di finanziamento o di ulteriore esborso. È comunque in facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa. In nessun caso, i versamenti effettuati dai Soci sono ripetibili.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 22 – Bilancio

1. Senza ritardo, dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo si riunisce per l'analisi, l'eventuale modifica e l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere in modo da sottoporre il bilancio all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo responsabile dell'esattezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
3. Dal bilancio devono risultare analiticamente i beni, l'importo delle quote associative incassate e da incassare, i contributi volontari, gli eventuali lasciti ricevuti.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto.

SEZIONE VI – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 23 – Articolazione territoriale

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di:
 - a. sedi secondarie;
 - b. sedi territoriali che, a seconda dell'opportunità, potranno avere competenza provinciale, regionale o interregionale.
2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti interni per disciplinare il funzionamento e il coordinamento delle varie articolazioni territoriali. È ammessa l'istituzione di specifiche cariche sociali di rilievo territoriale.

Art. 24 – Sedi secondarie

1. Le eventuali sedi secondarie fungono da mere articolazioni operative dell'Associazione e non possono avere al loro interno strutture organizzative proprie, con la sola eccezione del responsabile della sede secondaria, che opererà in diretto coordinamento con il Consiglio Direttivo.
2. Le sedi secondarie dell'Associazione rappresentano direttamente l'Associazione sul territorio.
L'Associazione, in chiave operativa, non manterrà sedi secondarie operative in centri dove è successivamente costituita una sede territoriale.

3. Le sedi secondarie non sono dotate di autonomia gestionale, finanziaria ed economica.

Art. 25 – Sedi territoriali

1. Le sedi territoriali hanno l'obiettivo principale di promuovere, sul territorio, la diffusione e la conoscenza delle finalità e delle attività dell'Associazione, sia in relazione al territorio di riferimento, sia in rapporto all'intero territorio nazionale. In aggiunta a tale obiettivo primario, le articolazioni territoriali fungono da collettore di proposte e istanze di interesse territoriale.
2. Le sedi territoriali sono organizzate secondo un principio di gerarchia territoriale.
3. Pertanto, le attività di una sede provinciale saranno soggette alla supervisione e all'intervento correttivo della sede regionale e le attività delle sedi regionali saranno soggette alla supervisione e all'eventuale intervento correttivo della sede interregionale. Se previsto dal regolamento di cui all'art. 23 comma 3, in caso di necessità e urgenza, il Consiglio Direttivo ha il diritto di sostituire direttamente i Soci eletti dalle sedi territoriali a ricoprire ruoli e cariche sociali a livello territoriale.
4. Il Consiglio Direttivo e il Tesoriere hanno, in qualunque momento e senza preavviso, il diritto di supervisionare l'attività di tutte le articolazioni territoriali e hanno altresì il diritto di chiedere informazioni, copia di documenti e registri.
5. Il Consiglio Direttivo ha il diritto di chiedere alle articolazioni territoriali modifiche delle attività, inclusa l'immediata cessazione, sia per attività già in fase di esecuzione, sia per quelle programmate.
L'ostacolo da parte dei Soci alle funzioni di controllo e vigilanza del Consiglio Direttivo o del Tesoriere costituisce violazione grave dello statuto e legittima l'espulsione del socio.
6. Le sedi territoriali non sono dotate di autonomia gestionale, finanziaria ed economica.

SEZIONE VII – MISCELLANEA

Art. 26 – Comunicazioni ai sensi del presente statuto

1. Ogni comunicazione indirizzata a un Socio ai sensi del presente statuto si intende regolarmente e validamente trasmessa e ricevuto se inviata all'indirizzo email indicato dal Socio al momento dell'adesione o successivamente da questi modificato tramite specifica comunicazione via email al Presidente.

Art. 27 – Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti dell'Associazione.

Art. 28 – Foro esclusivo e tentativo di mediazione

1. Ogni controversia che dovesse derivare dal presente statuto e, in generale, dai rapporti associativi, tra Soci e tra quest'ultimi e l'Associazione e/o componenti degli organi sociali saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
2. Prima di intraprendere qualunque azione legale, la parte interessata dovrà promuovere un tentativo bonario di conciliazione di fronte al Comitato di Risoluzione. Il tentativo di mediazione non durare più di 20 (venti) giorni.